

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 501/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 887 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Ettore CAPRIOLA avente ad oggetto la seguente condotta:

Ettore CAPRIOLA, per le seguenti violazioni:

- n.q. di socio e legale rappresentante della società Sport and Leisure s.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7 comma delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5-bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato, oltre il termine dei 15 giorni previsto dalla normativa federale e nello specifico solo in data 11 ottobre 2024, a seguito dell'attivazione della procedura di cui al comma 8, dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., il proprio documento di identità, i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;

- n.q. di socio e legale rappresentate della società Sport and Leisure s.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7 comma delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5-bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato, oltre il termine dei 15 giorni previsto dalla normativa federale e nello specifico solo in data 11 ottobre 2024, a seguito dell'attivazione della procedura di cui al comma 8, dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., la dichiarazione sostitutiva di cui alla lett. D1) in luogo delle lett. B) e C) dell'art. 20-bis comma 5, delle N.O.I.F., tra l'altro inidonea a dimostrare il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalle norme federali

- n.q. di socio unico della società acquirente Sport and Leisure s.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7 comma delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5-bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, la lettera di referenze bancarie attestante la classe di rating della società Sport and Leisure s.r.l.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Ettore CAPRIOLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Ettore CAPRIOLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina